



LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sotto forma di risposte a quesiti in merito alle limitazioni previste in materia di compensazione del credito IVA annuale/trimestrale.

Come disposto dall'art. 10, DL n. 78/2009, a decorrere dal 2010, la compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 10.000 annui, può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (mod. IVA TR).

Per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui è altresì necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell'organo di controllo attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, costituisce compensazione "orizzontale" la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.

Con la [Circolare 19.4.2011, n. 16/E](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

Compensazione credito IVA 2009 nel 2011

Ai sensi dell'art. 17, D.Lgs n. 241/97, la compensazione dei crediti derivanti dalle dichiarazioni può essere eseguita entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Tale disposizione, avente carattere generale, si rende applicabile anche al credito IVA 2009 per la parte non utilizzata nel 2010. Di conseguenza tale credito può essere utilizzato in compensazione anche nel 2011, fino alla data di presentazione del mod. IVA 2011 (relativo al 2010).

Ribadendo quanto affermato nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E l'Agenzia precisa che i predetti limiti riguardano l'anno di maturazione del credito e non l'anno di utilizzo in compensazione. Di conseguenza, il plafond di riferimento è unico, a prescindere dall'anno in cui viene utilizzato.

Compensazione credito IVA trimestrale e annuale

Dopo aver evidenziato che in via di principio, un credito maturato in un periodo d'imposta può essere compensato già a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta successivo, l'Agenzia specifica che il credito IVA 2010 può essere compensato a decorrere dall'1.1.2011 a condizione che non superi l'ammontare di € 10.000. In caso contrario infatti la compensazione può essere eseguita a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Le compensazioni dei crediti IVA riferiti ai primi 3 trimestri del 2010 (risultanti dai modd. TR presentati nel 2010) non concorrono al raggiungimento del predetto limite di 10.000 euro, relativo al credito IVA 2010. Infatti, come già chiarito nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, i crediti IVA trimestrali costituiscono un plafond distinto rispetto al credito IVA annuale. Ciò vale anche nel caso in cui i crediti si riferiscano alla stessa annualità.



Compensazione credito IVA relativo ad annualità pregresse

Nel caso in cui a seguito di un'attività di controllo della liquidazione delle imposte emerga in capo ad un contribuente un maggior credito rispetto a quanto dichiarato, lo stesso è tenuto a confermare l'effettiva spettanza del maggior credito liquidato e a scegliere tra la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione/detraazione.

Posto che, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/97 la compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni deve essere eseguita entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, l'Agenzia delle Entrate precisa che, il maggior credito IVA 2008 riconosciuto dall'Ufficio non può più essere utilizzato in compensazione nel caso in cui sia già stato presentato il mod. IVA 2010 (relativo al 2009). In tal caso, il contribuente, per poter utilizzare in compensazione il maggior credito IVA 2008 deve indicarlo nella prima dichiarazione utile, al fine di estenderne la validità equiparandola a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

Di conseguenza nel caso in cui il mod. IVA 2011 (relativo al 2010) non sia ancora stato presentato, il contribuente può alternativamente:

- presentare una dichiarazione integrativa a favore relativa al 2009, qualora ne ricorrano i presupposti, riportando il maggior credito a rigo VL8 "Credito risultante dalla dichiarazione per il 2008". Così facendo il credito che risulta dalla dichiarazione integrativa potrà essere compensato utilizzando il codice tributo "6099" e anno di riferimento "2009";
- riportare il maggior credito nel mod. IVA 2011 (relativo al 2010) a rigo VL8 "Credito risultante dalla dichiarazione per il 2009", ancorché il credito si riferisca al 2008. Così facendo il credito che risulta dalla dichiarazione potrà essere compensato utilizzando il codice tributo "6099" e anno di riferimento "2010".

In entrambe le ipotesi, le compensazioni devono rispettare le regole introdotte dall'art. 10, DL n. 78/2009.

Correzione/annullamento dei modd. F24

La correzione nel mod. F24 dell'anno di riferimento del credito IVA, eseguita dall'Ufficio, comporta l'attribuzione della compensazione ad un plafond diverso rispetto a quello indicato in origine. Normalmente l'aggiornamento degli utilizzi dei 2 plafond interessati avviene in via automatizzata, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della correzione del mod. F24.

L'Agenzia delle Entrate precisa che in tal caso il credito rientra interamente nella disponibilità del contribuente.

Anche nel caso di annullamento di un mod. F24 con saldo zero, nel quale è stato utilizzato un credito IVA, il relativo plafond viene automaticamente ricostituito e può essere utilizzato in compensazione dal secondo giorno lavorativo successivo a quello di annullamento del mod. F24.

Presentazione di più dichiarazioni relative alla stessa annualità

Innanzitutto l'Agenzia delle Entrate specifica che, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98, la presentazione di dichiarazioni "multiple", ossia riferite al medesimo contribuente, alla medesima imposta, al medesimo periodo, è applicabile alle sole ipotesi di correzione/integrazione della dichiarazione originaria. La presentazione di una dichiarazione successiva fa presumere, la volontà di correggere eventuali errori/omissioni relativi alla dichiarazione originaria.



Si ipotizzi che un contribuente al fine di poter compensare il credito IVA per importi superiori a € 15.000, nel mese di febbraio ha presentato la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma comprensiva del visto di conformità. Successivamente, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, il contribuente ha erroneamente incluso nel mod. UNICO la dichiarazione annuale IVA senza il visto di conformità.

Verificandosi tale fattispecie, la dichiarazione IVA presentata nel mod. UNICO, priva del visto di conformità, è considerata "correttiva nei termini" e pertanto, sostitutiva della dichiarazione IVA autonoma presentata in precedenza con il visto di conformità.

In tal caso i modd. F24 relativi alle compensazioni del credito IVA per importi superiori a € 15.000, spediti successivamente all'invio del mod. UNICO, sono scartati dalla procedura automatizzata di controllo, poiché è rilevata la mancanza del visto di conformità sull'ultima dichiarazione IVA presentata. In ogni caso, sono valide le compensazioni operate fino alla data di presentazione del mod. UNICO poiché già accettate dal sistema.

Per poter compensare nuovamente il credito IVA per importi superiori a € 15.000, il contribuente può alternativamente:

- annullare l'invio del mod. UNICO nel quale è stata inserita erroneamente la dichiarazione IVA. Così facendo il mod. IVA originariamente presentato in forma autonoma su cui è apposto il visto di conformità, acquisisce nuovamente efficacia. In tal caso è però necessario, inviare nuovamente la dichiarazione dei redditi, originariamente contenuta nel mod. UNICO annullato.

Tale modalità operativa non comporta alcuna sanzione purché sia eseguita entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione;

- presentare un terzo mod. IVA in forma autonoma con apposto il visto di conformità. In tal caso la dichiarazione è considerata sostitutiva del mod. IVA compreso nel mod. UNICO senza visto di conformità.

Così facendo il credito IVA, per importi superiori a € 15.000, sarà nuovamente disponibile per la compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di regolarizzazione della posizione.

La correzione di errori formali, quale, ad esempio, l'errato inserimento di un Legale Rappresentante errato, tramite l'invio di una nuova dichiarazione costituisce in ogni caso una dichiarazione "correttiva nei termini" e preclude la possibilità di compensazione prima del 16 del mese successivo all'invio della dichiarazione (se superiore ai 10.000 €).

NUOVO CANALE DEDICATO ALL'ASSISTENZA

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 16/E in esame, al fine di fornire assistenza in materia di utilizzo in compensazione del credito IVA, oltre ai consueti canali, comunica l'attivazione di una specifica casella di posta elettronica, utilizzabile sia dai contribuenti che dagli intermediari abilitati, a condizione che dispongano della PEC (posta elettronica certificata):

dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it

MATTEO MORASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
VIA BRUGNOLI N. 13
40122 BOLOGNA

C.F. MRS MTT 80B23 G888Q
P.IVA 01653690931



In particolare la predetta e-mail va utilizzata per:

- richiedere chiarimenti in merito allo scarto di pagamenti telematici effettuati con compensazione di crediti IVA. Al messaggio è necessario allegare una copia in pdf della ricevuta di scarto;
- segnalare la regolarizzazione, attraverso il ravvedimento operoso, di indebiti utilizzi in compensazione. Al messaggio è necessario allegare una copia in pdf del mod. F24 con cui è stato effettuato il ravvedimento.

Bologna, 26 aprile 2011